

Magna Charta Libertatum

Nel 1215, a seguito della sconfitta che Giovanni re d'Inghilterra ha subito nella battaglia di Bouvines (1214), i baroni inglesi lo costringono a concedere la Magna Charta Libertatum (la Grande Carta delle Libertà). Con tale documento il sovrano deve confermare, nel solco della tradizione, i limiti del potere del re nei confronti dei baroni stessi, delle città e degli uomini liberi. Erroneamente intesa come primo esempio di costituzione moderna, la Magna Charta Libertatum è invece un testo che si inquadra nel diritto feudale, visto che le "libertà" concesse – che dobbiamo intendere come privilegi – riguardano solo alcune categorie della popolazione inglese. Ecco alcuni dei suoi articoli fondamentali, tratti dalle copie dell'edizione del 1215.

Giovanni, per grazia di Dio, re d'Inghilterra, signore d'Irlanda, Duca di Normandia e di Aquitania e conte d'Angiò, agli arcivescovi, vescovi, abati, conti, baroni, giudici, funzionari delle foreste, sceriffi, intendenti, servitori e a tutti i suoi balivi e fedeli sudditi, salute.

1. In primo luogo abbiano concesso [...] a tutti gli uomini liberi del nostro regno, per noi ed i nostri eredi per sempre, tutte le libertà sottoscritte, che essi ed i loro eredi ricevano e conservino, da noi e dai nostri eredi.

9. Né noi, né i nostri balivi ci impadroniremo di una terra o di una rendita qualsiasi in pagamento di un debito sino a che i beni mobili del debitore siano sufficienti a restituire il debito, 3né coloro che hanno presentato le garanzie per il debitore subiscano danno sino a quando lo stesso debitore sia capace di pagare il debito.

12. Nessuna tassa e nessun aiuto vengano stabiliti nel nostro regno, se non dal comune consiglio del regno e solo per riscattare il nostro corpo, per armare cavaliere il nostro figlio primogenito o per maritare una sola volta la nostra figlia primogenita, che non sia se non un aiuto ragionevole; lo stesso sia per gli aiuti della città di Londra.

13. La città di Londra abbia tutte le antiche libertà e libere consuetudini sia per terra che sulle acque. Inoltre noi vogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, ville e porti abbiano tutte le loro libertà e libere consuetudini.

14. Per tenere il comune consiglio del regno riguardo alla richiesta di aiuto al di fuori dei tre casi i suddetti e per richiedere lo "scutagium", [tassa di guerra], faremo avvertire gli arcivescovi, i vescovi, i abati, i conti e i maggiori baroni con lettere munite del nostro sigillo; faremo inoltre convocare in generale, attraverso i nostri Visconti e dagli, tutti coloro che detengono feudi indicati che (non trasferibili in eredità) da noi concessi, per una data fissata, almeno entro quaranta giorni, in luogo stabilito; tutte le lettere di convocazione illustreranno le cause della richiesta.

16. Nessuno sia costretto a rendere un servizio maggiore del dovuto per un feudo di cavaliere o per altro libero obbligo feudale.

20. Un uomo libero non sia punito con multa per una piccola colpa, se non secondo il grado della colpa, e per una grossa colpa sia multato secondo la sua gravità, rimanendo salvi i suoi mezzi di sussistenza; e similmente per i mercanti salve le loro mercanzie, e nella stessa maniera un villano sia multato, salvi sempre i suoi strumenti di lavoro, se tutti questi ricorreranno alla nostra misericordia. E nessuna delle suddette multe sia imposta eccetto che per la testimonianza giurata di uomini probi del vicinato.

21. Conti e baroni non siano multati se non dai loro pari e soltanto in proporzione alla natura del reato.

39. Nessun uomo libero sia arrestato o imprigionato o multato o messo fuori legge o esiliato o danneggiato in alcun modo, né ci volgeremo o manterremo alcuno contro di lui, eccetto che per legale giudizio dei suoi pari o secondo la legge del regno.

40. A nessuno venderemo, a nessuno negheremo o ritarderemo il diritto e la giustizia.